

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 26 APRILE 1877

minacciata, ma non potrà mai essere applicata nel minimo del grado, salvo sempre la disposizione dell'articolo 19. »

(È approvato.)

« Art. 23. Il Comitato forestale proporrà in ogni provincia le disposizioni di polizia forestale.

« Il regolamento sarà approvato dal Consiglio provinciale e reso esecutivo dal Ministero di agricoltura, industria e commercio, il quale, udito il Consiglio di Stato, potrà annullarne le parti riconosciute contrarie ai fini ed alle disposizioni della presente legge ed alle leggi e regolamenti generali. »

(È approvato.)

« Art. 24. La pena pecuniaria stabilita dalla presente legge, sarà, nel caso di non effettuato pagamento, commutata nel carcere e negli arresti, a seconda del suo ammontare, osservati il ragguaglio ed il limite rispettivamente stabiliti dal Codice penale. »

MERIZZI. Io mi permetto di esprimere l'avviso che sia necessario che venga dichiarato, mediante apposito articolo, quali delle leggi forestali fino ad ora vigenti siano abrogate.

La necessità di questa dichiarazione mi pare che risulti ad evidenza.

Le leggi precedenti colpiscono con pena fatti che colla legge attuale ne sarebbero esenti.

Uno, per esempio, il quale tagliasse delle legna nel bosco del comune di cui è membro, ma in quella parte di bosco la quale non fosse colpita da vincolo forestale, non andrebbe in forza della presente legge soggetto a pena. Il decreto italico 27 maggio 1811 lo dichiarava contravventore boschivo e lo puniva di conformità. Se oggi si verificasse un taglio consimile, quale sarà la legge da applicarsi al contravventore? Non la legge forestale che stiamo discutendo, la quale non contempla se non tagli che si verificano nei boschi che sono sotto il vincolo forestale...

PRESIDENTE. Onorevole Merizzi, se ella intende di fare qualche proposta, la mandi scritta, ma ora siamo all'articolo 25, il quale non ha nessuna relazione col discorso che fa.

MERIZZI. Io credo appunto che sia necessario di introdurre nella legge che i giudici dovranno applicare una disposizione la quale indichi le leggi a cui debbano attenersi nella punizione di fatti che la legge attuale non contempla e che pur non cessano di essere punibili. È necessario che si sappia se abbia ad aver vigore la legge penale comune, oppure la legge forestale precedente per fatti che erano un di contravvenzioni boschive e che oggi cesserebbero di esserlo, comunque, per l'indole speciale della materia,

le sanzioni penali sul furto non siano forse pienamente applicabili a siffatte violazioni della proprietà comunale commesse dal comproprietario.

MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E COMMERCIO. L'onorevole Merizzi non può uscire da questo dilemma: Questa legge sulle materie che ne sono l'oggetto, revoca le leggi precedenti: dunque, o i fatti che sfuggono alla sua sanzione, rimangono colpiti dal diritto comune, e allora si applicheranno le pene comminate dal Codice penale; o non ne rimangono colpiti, e in tal caso diventeranno azioni lecite.

Io ritengo però che se non c'è diritto a tagliare il bosco altrui, il taglio è un attentato all'altrui proprietà, e non può non cadere sotto le sanzioni del Codice penale.

Cosicchè non c'è da temere che si resti senza sanzione penale, per i casi rilevati dall'onorevole Merizzi. Dove non sarà applicabile la legge speciale che si chiama forestale, certamente provvedono le leggi comuni.

CANCELLIERI, relatore. Frego l'onorevole presidente a voler leggere l'articolo nuovo, proposto dalla Giunta, nel suo testo come 22, e che prendendo sede dopo quelli votati, diventa 26.

PRESIDENTE. Leggo l'articolo 25:

« Le contravvenzioni al regolamento di polizia forestale saranno punibili colle pene di polizia sancite dalle leggi penali. »

Il ministro accetta?

MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E COMMERCIO. Sì, accetto.

PRESIDENTE. Coloro che intendono d'approvare quest'articolo favoriscano d'alzarsi.

(È approvato.)

Segue l'articolo 26, che corrisponde all'articolo 24.

Se la Camera lo stima, darò lettura di quello che venne ultimamente presentato.

Voci. Sì! sì!

PRESIDENTE. Art. 26. « Le spese pel mantenimento degli ufficiali e sorveglianti forestali sono a carico dello Stato. Quelle del solo personale di custodia sono a carico, fino a due terzi, dei comuni interessati, ed il resto della provincia.

« Il Consiglio provinciale, udito il Comitato forestale, determinerà l'ammontare degli stipendi, il numero delle guardie, e il riparto delle relative spese. »

L'onorevole ministro ha facoltà di parlare.

MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E COMMERCIO. Ho formulato il nuovo articolo dopo aver tenuto nella debita considerazione quello degli onorevoli Di Masino, Chiaves e Cencelli.

PRESIDENTE. Di questo ne parlerà dopo. Ho letto il suo emendamento che la Camera non conosceva;